



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA
SETTORE RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO

Prot. n. 13 del 22 NOV. 2016

Al Segretario Generale
A tutti i dirigenti
A tutto il personale dipendente

**Oggetto: Assenza dall'attività lavorativa per visite specialistiche, terapie ed esami diagnostici-
trasmissione nuovo modello di richiesta .**

Facendo seguito alla nota n.68400 dell'08/05/2015 avente pari oggetto si inoltra in allegato il nuovo modello per la richiesta di assenza per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

Con l'occasione giova rammentare che il legislatore è intervenuto sulla questione delle assenze per malattia per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici con la nuova formulazione dell'art.55-septies del D.Lgs.n.165/2001, stabilendo al comma 5-ter, che : "Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione".

A seguito di tale intervento legislativo il Dipartimento della Funzione Pubblica ha diramato apposite circolari, in particolare, da ultimo la circolare n.2/2014, che interpretando restrittivamente il disposto normativo aveva imposto a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di utilizzare i permessi brevi, i permessi retribuiti o altri istituti similari per giustificare l'assenza dal servizio nel caso in cui gli stessi dovevano sottoporsi a visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Il TAR Lazio con la sentenza n. 5714 del 15/04/2015 ha annullato la circolare sopra indicata, pertanto, come già indicato nella nota dello scrivente settore n.68400 dell'08/05/2015, le assenze ascrivibili alle predette fattispecie possono essere imputate anche alla malattia, restando impregiudicata la possibilità (non più l'obbligo) per gli interessati di fruire di permessi o altri istituti contrattuali similari.

In particolare, in attesa di ulteriori indirizzi applicativi da parte del dipartimento della Funzione Pubblica e della rivisitazione della disciplina contrattuale che regoli la materia, nel rispetto degli orientamenti applicativi dell'ARAN (cfr. RAL n.1674 e n.1435) e delle disposizioni della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.10/2011, si specifica che, ai fini della giustificazione dell'assenza per visite o prestazioni specialistiche come assenza per malattia è sufficiente la presentazione da parte del dipendente della semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura anche privati che le hanno effettuate, con l'indicazione dell'orario della prestazione.

Le assenze per malattia rimangono vincolate alla disciplina contrattuale di cui all'art. 21 del CCNL del 6/07/1995 s.m.i. e sono sottoposte alle previste decurtazioni di legge.

Si rappresenta, inoltre, che il citato art. 21 come evidenziato in numerosi orientamenti applicativi ARAN, non prevede in alcun modo la possibilità di frazionare ad ore l'assenza per malattia nell'arco della giornata.

Si evidenzia, pertanto, che affinché l'assenza per sottoporsi a visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici sia imputata a malattia, il dipendente è tenuto:

- a comunicare, tramite il modello in allegato, l'esigenza di assentarsi preventivamente di norma 3 giorni prima rispetto alla data programmata per l'effettuazione della visita, terapia e/o esame diagnostico;
- a presentare l'idonea attestazione dell'avvenuta prestazione, nel rispetto delle previsioni della normativa in materia, entro due giorni dalla sua effettuazione.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dott.ssa Carmen STRACUZZA